


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

AUSL
Dipartimento di Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

ACCORDO STATO-REGIONI
del 21.12.2011
e Linee Interpretative Accordo del 25.7.2012

Formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

Carlo Veronesi



**TITOLO I - Sezione IV
Formazione, Informazione, Addestramento**

INFORMAZIONE ai LAVORATORI - (Art. 36)

Informazione: attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Art. 2

**FORMAZIONE dei LAVORATORI
e dei loro RAPPRESENTANTI - (Art. 37)**

Formazione: processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

Art. 2

Addestramento: attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro

3

**ACCORDO STATO - REGIONI
DEL 21.12.2011**

**FORMAZIONE
LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI**


Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

Publicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

DATA ENTRATA IN VIGORE

Data di pubblicazione sulla G.U. n. 8 del 11 gennaio 2012

11 Gennaio 2012




LINEE APPLICATIVE – Accordo 25.7.2012
Pubblicato su G.U. n. 192 del 18.8.2012



PREMESSA

Il presente Accordo disciplina



PREMESSA

La formazione e, ove previsto l'addestramento, devono avvenire in occasione di:

trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione:

all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

ogni cambiamento significativo nella esposizione al rischio dei lavoratori implica:

un aggiornamento della valutazione dei rischi

una revisione delle misure di prevenzione ...

... prima tra tutte la formazione

PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista:

- dai titoli successivi al 1° del D.Lgs. 81/08
- da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari
- per operazioni o attrezzature per cui siano previsti altri percorsi formativi, specifici e mirati

con formazione derivante da norme speciali

Ulteriori percorsi formativi specifici che prevedano una integrazione in merito a rischi specifici e, in modo dettagliato, molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela

PREMESSA

Formazione derivante da norme speciali - Esempi

formazione montatori ponteggi art. 136, comma 6, e allegato XXI D.Lgs. 81/2008

formazione lavoratori esposti a polveri di amianto art. 258 D.Lgs. 81/2008

formazione per determinate attrezzature art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08

Non si ritengono norme speciali

movimentazione manuale dei carichi art. 169 c. 1, lett. b)

attrezzature munite di videoterminali art. 177 c. 1, lett. b)



La formazione è all'interno della "Formazione specifica"

PREMESSA

Percorsi formativi che, per numero di ore, contenuti, argomenti, modalità di aggiornamento sono da considerarsi equivalenti o superiori a quelli di cui al presente Accordo, costituiscono credito formativo ai fini di cui agli accordi citati.

Esempi

formazione prevista dalla c.d. "direttiva Seveso" D.M. Ministero della salute del 163.1998

formazione dei conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri D.M. Ministero trasporti 16.10.2009

La formazione di cui al presente accordo è distinta e non comprende:

Addestramento Art. 37 c. 5



PREMESSA

Dove può svolgersi la formazione

La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro

Organismi paritetici (che operino nel settore e territorio di competenza)

Richiesta preventiva di collaborazione agli Enti bilaterali e agli Organismi paritetici, ove esistenti.
In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Ove non si riceva riscontro **entro quindici giorni** dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla realizzazione della formazione.

a livello provinciale → regionale → nazionale
facoltativo

PREMESSA

Organismi paritetici (che operino nel settore e territorio di competenza)

La richiesta può essere inviata anche ad un solo Organismo paritetico in possesso dei requisiti.



Comunicazione semplice anche per posta elettronica

Deve contenere indicazioni sufficienti per permettere di comprendere il tipo di intervento formativo di riferimento e di supportare il datore di lavoro al riguardo.

Delle indicazioni dell'Organismo P. occorre tener conto ma non è obbligatorio seguirle nella realizzazione della formazione

Non è obbligo effettuare la formazione presso l'Organismo P.





ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ogni corso

- a) soggetto organizzatore del corso (anche il datore di lavoro)
- b) responsabile del progetto formativo (anche il docente stesso)
- c) nominativi dei docenti
- d) numero massimo di partecipanti = 35 unità
- e) registro delle presenze dei partecipanti
- f) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste
- g) contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Lavoratori stranieri

- verifica preliminare della comprensione e conoscenza della lingua
- modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso (presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore)
- potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning per abbattere le barriere linguistiche

Partecipazione ai corsi

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, anche di lingua, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Privilegiare metodologia interattiva (centralità del discente)

lezioni frontali

esercitazioni teoriche e pratiche

lavori di gruppo, risoluzione di problemi

simulazioni in contesto lavorativo, dimostrazioni, prove pratiche

attenzione ai processi di valutazione e comunicazione

metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 37 comma 4

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:


- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

DUE MODULI DISTINTI

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Art. 37 comma 1 lettere a) , b)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Durata minima dei corsi

Art. 37 comma 1 lettere a) , b)

FORMAZIONE GENERALE	4 ore per tutti i settori	4 ore
FORMAZIONE SPECIFICA		+
La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 – 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio		
	Rischio BASSO :	4 ore
	Rischio MEDIO :	8 ore
	Rischio ALTO :	12 ore

Durata minima totale

Rischio BASSO :	8 ore
Rischio MEDIO :	12 ore
Rischio ALTO :	16 ore

Il n. di ore comprende la Formazione Generale e quella Specifica ma **NON** l'Addestramento

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

20

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Art. 37 comma 1 lettera a)

FORMAZIONE GENERALE 4 ore per tutti i settori

Contenuti

- concetti di rischio
- danno
- prevenzione
- protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza

Credito formativo: permanente

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Art. 37 comma 1 lettera b)

FORMAZIONE SPECIFICA

Rischio BASSO : 4 ore
Rischio MEDIO : 8 ore
Rischio ALTO : 12 ore

V. Allegato 2

Contenuti

Rischi, danni, misure di prevenzione e protezione del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

Rischi infortuni	Cadute dall'alto
Rischi da esplosione	Rischi chimici
Rischi cancerogeni	Rischi biologici
Rischi fisici	Radiazioni
.....

Credito formativo: in casi specifici definiti

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Art. 37 comma 1 lettera b)

FORMAZIONE SPECIFICA

Rischio BASSO : 4 ore
Rischio MEDIO : 8 ore
Rischio ALTO : 12 ore

Rischi da trattare



Effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda

I contenuti e la durata sono il minimo



Esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda (→ VdR), umentando di conseguenza i contenuti e il numero di ore di formazione necessario



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

- Formazione periodicamente ripetuta
- Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio
- E-L.: consentita per la Formazione Generale, i corsi di aggiornamento e per progetti formativi sperimentali previsti dalla Regione (secondo criteri Allegato 1)
- Crediti formativi: vengono riconosciuti in modo diverso per Formazione Generale e Specifica
- Attestati: contenenti informazioni definite

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

24

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Condizioni particolari

la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto contenuto nella valutazione dei rischi (VdR)

Azienda a Rischio
ALTO e MEDIO

In tutti i settori, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi

(es.: amministrativi, progettisti, ...)



Corsi per RISCHIO BASSO

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Condizioni particolari

Azienda a Rischio
BASSO o MEDIO

Se la VdR evidenzia l'esistenza di rischi particolari, occorre programmare e realizzare corsi adeguati ai rischi effettivi

Corsi per RISCHIO
MEDIO o ALTO



Azienda Multiservizi

Qualora il lavoratore vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, la Formazione Specifica di settore già effettuata dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Condizioni particolari



Per il comparto delle costruzioni, la formazione del progetto "16ore-MICS", è riconosciuta come Formazione Generale del presente accordo. Per la Formazione Specifica, i soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali per garantire la corrispondenza tra i contenuti di tale progetto e quelli del presente Accordo

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

FORMAZIONE = Lavoratori dell'azienda



Durata minima	8 ore 12 ore 16 ore
---------------	---------------------------

+

FORMAZIONE PARTICOLARE in relazione ai compiti esercitati



Durata minima: 8 ore

+

- Frequenza: al 90% delle ore previste
- Verifica finale: colloquio o test obbligatori
- Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti (comprensive agg.to lavoratori)
- Credito formativo: permanente per la Formazione Particolare salvo modifiche sostanziali delle sue funzioni nell'organizzazione
- E-L.: parzialmente consentita per Formazione Particolare e per corsi di aggiornamento (*secondo criteri Allegato 1*)

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

Art. 37 comma 7 – art. 19

Contenuti

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

29

FORMAZIONE DI LAVORATORI E PREPOSTI

Diverse modalità di effettuazione



30

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 37 comma 7 – art. 18

Può essere programmata anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

FORMAZIONE SPECIFICA
in relazione ai compiti esercitati



Durata minima: 16 ore

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico
MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione
della sicurezza
MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione
dei lavoratori

- Frequenza: al 90% delle ore previste
- Verifica finale: colloquio o test obbligatori
- Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore
in relazione ai propri compiti
- Credito formativo: permanente
- E-L.: consentita per tutto il corso e anche per
l'aggiornamento (*secondo criteri Allegato 1*)

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

ATTESTATI

➤ Rilasciati dagli organizzatori dei corsi

➤ Frequenza: al 90% delle ore previste

Contenuti minimi

Soggetto organizzatore del corso

Normativa di riferimento

Dati anagrafici e profilo professionale del corsista

Tipologia del corso seguito

Settore di riferimento

CREDITI FORMATIVI

Monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto organizzatore del corso

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

ATTESTATI

Copia dell'Attestato



Per poter usufruire dei crediti formativi, copia dell'attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente.

Vantaggio concreto
per datore di lavoro

Valore aggiunto per lavoratore,
preposto, dirigente

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

38



CREDITI FORMATIVI

b) Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi

Credito formativo ⇒ Formazione Generale

Da ripetere ⇒ Formazione specifica limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione

CREDITI FORMATIVI

c) Formazione precedente all'assunzione

Se prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore



Credito formativo ⇒ Formazione Generale

CREDITI FORMATIVI


Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto

Es.: Rischio Alto
Da Metalmeccanica (ateco DK) a Legno (ateco DN)
Integrare: rischio polveri di legno, macchine per legno, ecc.

I crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti

Art. 37 comma 4 e 6

AGGIORNAMENTO



Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione

AGGIORNAMENTO

Soggetti già formati alla data di pubblicazione degli Accordi 11.1.2012

Scadenza dei cinque anni per l'aggiornamento

11.1.2017

Soggetti formati successivamente al 11.1.2012

il calcolo del quinquennio parte dalla data dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo

AGGIORNAMENTO

Una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) può essere svolta anche con la partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui ai punti 7 (*accordo ex articolo 34*) e 9 (*accordo ex articolo 37*) e che prevedano una verifica finale di apprendimento.

La restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, dovrà essere svolta nel rispetto delle regole contenute negli accordi (quali, ad esempio, quelle relative al numero massimo dei partecipanti)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

DIRIGENTI E PREPOSTI CHE NON HANNO MAI FATTO CORSI

In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo

Dirigenti e preposti

Corsi di formazione
di questo Accordo

Conclusi entro
11.7.2013

*Per i Preposti non si deve
tenere conto del termine di 12
mesi erroneamente indicato
al punto 11, lettera a),
dell'Accordo ex articolo 37*



47

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

DIRIGENTI E PREPOSTI CHE NON HANNO MAI FATTO CORSI

In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo

Dirigenti e preposti



Corsi di formazione
di questo Accordo

Conclusi entro
11.1.2013

Nel caso in cui le modalità della formazione dei dirigenti vengano individuate da accordi aziendali, previa consultazione dei RLS, il termine entro il quale programmare e completare l'attività formativa è di 12 mesi

48

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia



DISPOSIZIONI TRANSITORIE

FORMAZIONE PROGRAMMATTA CON REGOLE PRECEDENTI

“...formalmente e documentalmente approvati...” 

Ad esempio, con una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica

Per tale documentazione non è richiesta la “data certa”

Lavoratori,
dirigenti,
preposti

→

Corsi già programmati
e formalmente
approvati al 11.1.2012

→

**Effettuazione e
conclusione
entro 11.1.2013**

Rispettosi di norme
precedenti l'Accordo

⇕

Aggiornamento

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
51

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

FORMAZIONE PROGRAMMATTA CON REGOLE PRECEDENTI

“...formalmente e documentalmente approvati...” 

Occorre dimostrare con ogni mezzo idoneo che tali corsi erano, alla data dell'11 gennaio 2012 di entrata in vigore degli accordi, in una fase molto avanzata di pianificazione e realizzazione

Lavoratori,
dirigenti,
preposti

→

Corsi già programmati
e formalmente
approvati al 11.1.2012

→

**Effettuazione e
conclusione
entro 11.1.2013**

Rispettosi di norme
precedenti l'Accordo

⇕

Aggiornamento


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
52

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

a) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.

Corsi di formazione
già effettuati
al 11.1.2012



Nessun
Corso

Documentati e
rispettosi di norme
precedenti l'Accordo



Aggiornamento

53

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

a) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

Formazione
prima del
11.1.2007



Aggiornamento
(tutto)



Effettuazione e
conclusione
Entro 11.1.2013

54

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

b) FORMAZIONE DEI DIRIGENTI


Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.



RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Il datore di lavoro deve provare lo svolgimento delle attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità dei corsi in oggetto.

In mancanza di documentazione adeguata, i corsi di formazione devono essere effettuati secondo quanto previsto dal presente Accordo:



AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Individuazione delle aree lavorative
a rischio alto, medio e basso

Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning

Coordinamento tra le disposizioni del presente accordo
e quelle in materia di libretto formativo del cittadino

Gruppo tecnico
Ministero
Regioni
Parti sociali



Proposte di
adeguamento



**Entro
11.7.2013**


ACCORDO STATO - REGIONI DEL 21.12.2011

**FORMAZIONE DATORE DI LAVORO
che intende svolgere direttamente i
compiti di prevenzione e protezione**
Art. 34 c. 2 e 3 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

Publicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

PREMESSA

Il presente Accordo disciplina



Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi

I corsi possono avere durata superiore e avere ulteriori contenuti "specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso

PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure:

- di prevenzione incendi e lotta antincendio
- di primo soccorso
- di gestione dell'emergenza

SOGGETTI FORMATORI

a) le Regioni e le P.A., anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; altri soggetti autorizzati, operanti nel settore della formazione professionale accreditati secondo il modello di accreditamento definito in ogni Regione e P.A.

Detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza triennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

SOGGETTI FORMATORI

- b) l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- c) l'INAIL;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
- g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- h) gli enti bilaterali, e gli organismi paritetici;
- i) i fondi interprofessionali di settore;
- j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento

REQUISITI DEI DOCENTI

esperienza triennale



docenza

professionale

in materia di salute e sicurezza
sul lavoro anche tenendo conto
delle peculiarità dei settori di
riferimento

*E' in dirittura d'arrivo l'elaborazione da parte della
Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro*

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ogni corso

- a) responsabile del progetto formativo (anche il docente stesso)
- b) numero massimo di partecipanti = 35 unità
- e) registro delle presenze dei partecipanti
- f) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Privilegiare metodologia interattiva (centralità del discente)

lezioni frontali

esercitazioni teoriche e pratiche

lavori di gruppo, risoluzione di problemi

simulazioni in contesto lavorativo, dimostrazioni, prove pratiche

attenzione ai processi di valutazione e comunicazione

metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

FORMAZIONE DL = RSPP

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 - 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

n. ORE
Min. 16
Max. 48

Durata dei corsi

Rischio BASSO : **16 ore**
Rischio MEDIO : **32 ore**
Rischio ALTO : **48 ore**

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

Art. 34 c. 2, 3

Contenuti dei corsi

MODULO 1 – **NORMATIVO** - giuridico
MODULO 2 – **GESTIONALE** - gestione ed organizzazione della sicurezza
MODULO 3 – **TECNICO** - individuazione e valutazione dei rischi
MODULO 4 – **RELAZIONALE** – formazione e consultazione dei lavoratori

- Verifica di apprendimento: prevede colloquio o test obbligatori
- Attestati: contenenti informazioni definite
- Vengono riconosciuti crediti formativi
- E-L.: consentita per i Moduli 1 e 2 e per l'aggiornamento
- Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 – 10 - 14 ore per i tre livelli di rischio

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

MODULO 1 – **NORMATIVO** - giuridico

- il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ;
- il sistema istituzionale della prevenzione;
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
- sistema di qualificazione delle imprese

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);
- modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- l'informazione, la formazione e l'addestramento;
- le tecniche di comunicazione;
- il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

- Frequenza per almeno il 90% delle ore previste
- Prova finale di verifica, con colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecnico-professionali.
- Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato
- Il responsabile del progetto formativo definisce le modalità di recupero

ATTESTATI

- Rilasciati dagli organizzatori dei corsi
- Validi sull'intero territorio nazionale

Contenuti minimi

Denominazione soggetto formatore

Normativa di riferimento

Dati anagrafici del corsista

Tipologia del corso seguito

Settore di riferimento

Monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto organizzatore del corso

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

AGGIORNAMENTO

**Periodicità
quinquennale**



Durata

Rischio BASSO : 6 ore
Rischio MEDIO : 10 ore
Rischio ALTO : 14 ore

Va preferibilmente distribuito nell'arco temporale dei 5 anni

Nei corsi di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
- sistemi di gestione e processi organizzativi
- fonti di rischio compreso quello ergonomico
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

74

AGGIORNAMENTO

Hanno l'obbligo dell'aggiornamento anche



- coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
- gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (*autonominati RSPP entro il 31.12.1996*)

solo per questi ultimi il termine per l'aggiornamento è di 24 mesi



Effettuazione e conclusione entro 11.1.2014


CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione

- coloro che, alla data del 11.1.2012, abbiano già frequentato i corsi con contenuti di cui all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
- gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
- chi è in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione e abbia frequentato i relativi corsi (Mod. A e B) a parità di corrispondenza del settore ATECO

OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI NUOVA ATTIVITA'

In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del SPP



deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo



entro 90 giorni

dalla data di inizio della propria attività

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

FORMAZIONE PROGRAMMATA CON REGOLE PRECEDENTI

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del D.M. 16.1.97 per quanto riguarda durata e contenuti.

Datori di lavoro



Corsi già programmati e formalmente approvati al 11.1.2012



Effettuazione e conclusione entro 11.7.2012



Rispettosi durata e contenuti D.M. 16.1.97



Aggiornamento

ALLEGATI

Allegato 1 – La formazione via *e-Learning* sulla sicurezza e salute sul lavoro

Premessa

Utilizzo di una piattaforma informatica come strumento per la realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente ai discenti di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale, *di interagire con i tutor e anche tra loro*”.

Pre-requisiti

L' e-Learning può essere una soluzione alternativa alla formazione d'aula quando siano presenti i seguenti **pre-requisiti** relativi ai discenti:

- possibilità di accesso alle tecnologie impiegate
- familiarità con l'uso del personal computer
- buona conoscenza della lingua usata nello strumento

Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Sono specificate le condizioni richieste relative a:

- a) Sede (anche diverse ma ore dedicate considerate orario di lavoro effettivo) - Strumentazione (idonea a tutto il percorso)
- b) Programma e materiale didattico (evidenza formale)
- c) Tutor (esperienza almeno triennale di docenza o professionale - non costante presenza del tutor quanto disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti)
- d) Valutazione (“in itinere” anche in via telematica, mentre quella “di apprendimento finale” va effettuata in presenza fisica, anche tramite videoconferenza)
- e) Durata (definita e certificata dal sistema)
- f) Materiali (linguaggio chiaro e adeguato ai destinatari)
- tracciabilità del percorso (possibilità di ripetere parti del percorso formativo, di cui deve rimanere traccia per la valutazione finale)



81

Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

E-Learning consentita per:

- Lavoratori: Formazione Generale
- Preposti: punti da 1°5 della Formazione Particolare e
- Dirigenti: tutta la Formazione
- DDL=RSPP: Modulo 1 Normativo e 2 Gestionale
- Per Tutti i soggetti: Corsi di aggiornamento
- Per lavoratori e preposti: Progetti formativi sperimentali eventualmente individuati dalle Regioni e Prov. Aut.

82

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

RISCHIO BASSO

uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... e lavoratori che non operano nei reparti produttivi ad es. impiegati)

RISCHIO MEDIO

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, ...)

RISCHIO ALTO

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali,

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

Individuazione del settore di riferimento per i corsi di formazione


E' opportuno sottolineare che il dato al quale occorre riferirsi sia quello contenuto nella colonna a destra (relativa all'"Ateco 2007") e identificato, per ciascun settore, con la lettera, comprensiva di vari numeri (i quali sono da intendersi come esemplificativi rispetto alla lettera)



Rischio ALTO - lettera C

Va inserito il codice 33 relativo alla "riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature"

Errore materiale



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia

www.ausl.re.it

Percorso :
Servizi territoriali
Sanità Pubblica
Documenti Sanità Pubblica
81/08 Decreto Sicurezza Lavoro
2012 Corsi aggiornamento RSPP

info.spsal@ausl.re.it

Foto: Lewis Hine

grazie per l'attenzione